



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 06/11/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 3 febbraio 2014, n. 9

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- a) una stazione primaria a 150/20 kV denominata "CP San Severo Sud" nel comune di Foggia in località Vulgano;
- b) raccordo AT definitivo costituito da una linea elettrica parzialmente aerea in semplice terna in conduttori nudi a 150 kV per una lunghezza di circa 5.4 Km e parzialmente interrata nel tratto finale per una lunghezza di circa 1.3 Km.
- c) raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente costituiti da n.9 linee in cavo parzialmente interrato e parzialmente aereo a 20 kV. Proponente: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. VIA OMBRONE 2 00198 - Roma.

Progetto inserito nella Convenzione tra il MISE, la Regione Puglia ed Enel Distribuzione sottoscritta in data 13/12/2010 in attuazione del POI Asse II "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico" Linea 2.4 "Interventi per il potenziamento e l'adeguamento delle reti di trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola microgenerazione".

Il Dirigente del Servizio Energia,
Reti e Infrastrutture Materiali
per lo Sviluppo

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati

da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;

- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 e del comma 4 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011 i gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, nonché di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in esercizio, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.

- la costruzione e l'esercizio di opere di sviluppo della rete elettrica, di cui al precedente punto, sono soggette ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011;

- la DGR n. 3029 del 30/12/2010 al punto 3 regola la nuova procedura informatizzata inerente l'Avvio e svolgimento del procedimento unico;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Atteso che:

- La società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., nella sua qualità di gestore di rete, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete in oggetto, con protocollo numero AOO_159/005429I del 04/06/2012 e perfezionata in data 25/06/2012 con prot. AOO_159/0006152;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/6427 del 03/07/2012 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti e contestualmente convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 24/07/2012, conclusasi con l'acquisizione di vari pareri espressi dagli Enti interessati e con l'invito alla società proponente ad ottemperare alle richieste di integrazione pervenute;

- con nota prot. n.159/8040 del 03/09/2012 è stata trasmessa copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, in data 24/07/2012 con allegati i pareri e le richieste di integrazioni documentali pervenuti in tale sede;

- la società proponente, con nota del 08/01/2013 acquisita al prot. n.159/152 del 08/01/2013, comunicava l'elenco degli impianti FER che ricadono in un'area compatibile con la proposta progettuale in oggetto.

- la Società proponente con nota acquisita al prot. 159/3623 del 29/04/2013, ha prodotto parere, ai fini

del rilascio di A.U. prodotto dalla Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territoriale - SIT e Beni Culturali, nota prot. 83601 del 23/11/2012, che in relazione all'intervento in oggetto, ha formulato il seguente parere: "La Commissione paesaggistica esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- si spostino i sostegni denominati S5.1, S5.2, S5.3 fuori dall'area buffer, uguale a 100 m, del Tratturo "Aquila-Foggia";
- si spostino i sostegni denominati S8.8 e S8.9 fuori dall'area buffer, uguale a 150 m, dell'acqua pubblica "Torrente Vulgano";
- si spostino i sostegni denominati S6.20, S6.21, S6.22 fuori dall'area buffer, uguale a 150 m, dell'acqua pubblica "Torrente Salsola";
- si spostino i sostegni denominati SAT.4 e SAT.5 fuori dall'area buffer, uguale al 100 m, del Tratturo "Aquila-Foggia";
- si sposti il sostegno denominato SAT.17 fuori dall'area buffer, uguale a 150 m, dell'acqua pubblica "Torrente Celane"."

Premesso quanto innanzi, fatte salve le specifiche competenze dell'Amministrazione dei Beni Culturali, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole per Costruzione Cabina Primaria San Severo Sud 150/20kV cod.SYEFU63.

- con nota prot. n.159/6306 del 25/07/2013 la società proponente trasmetteva allo Scrivente copia della Determinazione Dirigenziale n. 185 del 04/07/2013 dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, Via e Vas che esclude dalla procedura di VIA il progetto di che trattasi;
- con nota prot. n.159/7735 del 02/10/2013 la società proponente comunicava allo Scrivente di aver depositato sul portale istituzionale www.sistema.puglia.it in data 25/09/2013 gli elaborati progettuali adeguati alla Determinazione Dirigenziale n. 185 del 04/07/2013 dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, Via e Vas;
- con nota prot. n.159/8108 del 15/10/2013 la società proponente comunicava allo Scrivente di aver depositato sul portale istituzionale www.sistema.puglia.it in data 11/10/2013 il progetto definitivo adeguato alle risultanze della Conferenza dei Servizi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/8134 del 16/10/2013 convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 19/11/2013, al fine sottoporre all'esame degli Enti coinvolti nel procedimento le molteplici modifiche richieste dagli stessi Enti, conclusasi con l'acquisizione di vari pareri espressi dagli Enti interessati;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/9270 del 26/11/2013 comunicava, Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al Comune di Foggia ed al proponente avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- con nota prot. n.159/9694 del 04/12/2013 è stata trasmessa, a tutti gli Enti invitati, ancorchè non presenti, copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, in data 19/11/2013 con allegati i pareri pervenuti in tale sede;
- la Società proponente in sede della Conferenza di Servizi tenutasi, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, in data 19/11/2013, comunicava che le opere oggetto di Autorizzazione non interessano più il Comune di Lucera, avendo la Società rinunciato alla loro

realizzazione;

- con nota prot. n.159/10311 del 20/12/2013 è stata comunicata a tutti gli Enti interessati al procedimento la conclusione positiva del procedimento amministrativo in oggetto;
- con nota acquisita al prot. 159/206 del 13/01/2014 il Comune di Foggia trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 20 dal 05/12/2013 al 25/12/2013 dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, precisando che non sono pervenute opposizioni alla richiesta;
- con nota prot. 159/10131 del 17/12/2013 il proponente trasmetteva copia dell'Avviso di esproprio pubblicato sui quotidiani "la Gazzetta del Mezzogiorno - Edizione Nazionale" e sul "la Gazzetta del Mezzogiorno - Edizione Provincia di Foggia", pubblicati entrambi in data 14 Dicembre 2013;
- alla data del 27/01/2014, presso la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali non sono pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche con Determinazione Dirigenziale n. 185 del 04/07/2013 determinava di escludere il progetto di realizzazione di una cabina primaria AT/MT, denominata "San Severo Sud" e dei relativi raccordi MT ed AT a linee esistenti, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; con nota prot. n.159/7735 del 02/10/2013 la società proponente comunicava di aver depositato sul portale istituzionale www.sistema.puglia.it in data 25/09/2013 gli elaborati progettuali adeguati alla Determinazione Dirigenziale n. 185 del 04/07/2013 dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, Via E Vas;
- Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, prot. n. 7009 del 24.07.2013, comunica che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2766 del 14/12/2010, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche alla Provincia di Foggia la quale risulta da tale data subdelegata al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche; pertanto In relazione a quanto esposto la Provincia di Foggia risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza dei servizi, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P;
- Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE) / Contenzioso LL.PP. prot. n. 064/39651 del 19/12/2013 esprimere parere favorevole;
- Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione prot. n. 075/3414 del 23.07.2013 rileva che le aree interessate dall'intervento, ricadenti nei fogli catastali nn.16 e 18 dell'agro di Foggia, ricadono come indicato dal P.T.A., in una zona definita di "TUTELA QUANTITATIVA"; In tali aree è sospeso il rilascio di concessioni per usi irrigui, industriali e civili non potabili. Pertanto si rilascia parere favorevole prescrivendo, di provvedere allo smaltimento delle acque meteoriche, conformemente alla normativa regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"), nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'Appendice Al al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Economiche Consumatori prot. n. 17980 del 22/11/2013, esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa

linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n. 64/31329 del 05/07/2012, dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è rilevato che per l'attraversamento aereo in questione è prevista l'interferenza con corsi d'acqua naturali come canali senza denominazione nonché del Torrente, Vulgano, Canale Stella, Canale Duanera, affluenti del Torrente Celane, Torrente Celone, Canale Cappelli, Canale Torretta (affluente del Torrente Salsola), Torrente Salsola; Per l'attraversamento di tali corsi d'acqua, valgono le prescrizioni dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, nonché degli artt. 5 ed 8 della L.R. 09.10.2008 nr. 25, ovvero a quelle altre condizioni associabili alle prescrizioni dell'art. 57 del T.U. sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25. 7.1904 nr. 523, nonché quanto previsto dalle "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche esterne aeree" della Legge 229/86. I conduttori, nella condizione di massima freccia, nel rispetto del punto 2.1.05 del D.M. 21/03/1988 dovranno avere un'altezza maggiore di mt. 6,00 sul livello di morbida normale, mentre i sostegni saranno ubicati, come previsto al punto 2.1.07 comma g una distanza dal piede dell'argine superiore a mt. 5. Sotto l'aspetto di competenza, pertanto l'Ufficio esprime parere favorevole.

- Regione Puglia - Assessorato Bilancio E Programmazione - Area Amministrazione E Riforma Dell'amministrazione - Servizio Demanio E Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi FOGGIA - Prot. N. 14556 del 11/11/2013: esaminata la documentazione prodotta, visto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica per la Puglia, all'attraversamento delle linee AT 150 kV e 20 kV, che attraversa i Regi tratturi "AQUILA-FOGGIA" e tratturello "FOGGIA-SANNICANDRO" in agro di Foggia ai Fgl. 23 P.II n. 30, 19 e 199 -Fgl. 37 non particellato. Si precisa che l'inizio dei lavori, per l'attraversamento dei suoli tratturali, dovrà essere subordinato al rifascio della Determina di concessione.

- REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO AL BILANCIO AREA FINANZA E CONTROLLI - SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO - Sede Provinciale di FOGGIA, Prot. N. 108/4399 del 08/03/2013: per gli effetti della L. R. 13 marzo 2012, n. 4 e del Regolamento 8 giugno 2012 n. 12, le competenze in merito al rilascio di atti concessori dei beni del demanio - ramo bonifica - sono state trasferite ai Consorzi di Bonifica ad esclusione dei procedimenti e provvedimenti che riguardano i soli aspetti dominicali;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale - Foggia, nota prot. 36/13617 del 18/07/2012 e prot. 36/23095 del 24/10/2013, esprime la propria non competenza in quanto il progetto ricade in zona non sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23;

- Terna S.p.A., prot. n. TRISPA/P20130001075 del 15/11/2013, comunica che il progetto in oggetto è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, esprimendo ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.lgs. 387/03 parere positivo;

- SNAM RETE GAS, nota prot. 261 del 25/07/2012, rilevando interferenza in 1 punto con n. 1 metanodotti, denominato Met. Allacciamento Foggia 2A presa Dn 250, segnalando che, nel caso specifico i terreni da attraversare sono gravati da regolari servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono tra l'altro l'obbligo di mantenere opere di qualsiasi genere e natura come pure recinzioni, fognature e canalizzazioni chiuse alla distanza minima di 12,50 m dall'asse del Metanodotto su indicato, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione dalla profondità di posa della tubazione; rilascia nulla osta subordinato all'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, e rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Per l'attraversamento del cavidotto aereo, 20 kV in MT, l'ubicazione della palificazione dovrà essere posizionata fuori dalla fascia di servitù. Punto interferente foglio 21 del Comune di Foggia sul mappale 73. Interferenza segnalata dalla Società nella planimetria allegata tav. 4.12 SE.FOG01.PD.4.12

- Nel corso dei lavori eseguiti dalla società ENEL Distribuzione S.p.A., nessun transito con mezzi

pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere potranno essere effettuati entro la fascia di rispetto del condotto in esercizio.

- La richiedente ENEL Distribuzione S.p.A., solleva la Snam Rete Gas da qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti.

- Eventuali nostri interventi sulla tubazione e/o alle ns. opere che dovessero interferire in qualche modo con le Vs, opere insistenti ed ubicate all'interno delle fasce asservire di 13,50 e di 20,00 m per il Dn 1200, coassiali alle condotte, saranno eseguiti senza richiedere la vostra preventiva autorizzazione.

- Eventuali danni causati alle vs opere a seguito di nostri interventi sulla tubazione non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento danni da parte vostra.

- Inoltre all'interno della fascia di rispetto del metanodotto, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici del Centro di Manutenzione di FOGGIA per definire le fasi dei lavori, presenziare al picchettamento della condotta e sottoscrivere il relativo "Verbale" in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vs. impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice.

- RFI Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie Dello Stato Italiane, nota prot. RFI-DPR-DTP_BA\A0011\2013\0002731 del 04/07/2013: esprime per quanto di competenza parere favorevole di massima circa le opere in progetto.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 19106 del 19/11/2013, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla esecuzione delle opere, rilevato che complessivamente le modalità di attraversamento della condotte della distribuzione irrigua si possono ritenere accettabili a condizione che:

- Nelle tratte di linea elettrica interrata i conduttori siano adeguatamente preservati per tutta la lunghezza della T.O.C. con idoneo tubo di protezione;

- per tutta la lunghezza della T.O.C. sia passato a profondità ordinaria e al di sopra delle condotte un nastro di segnalazione della presenza del cavidotto;

- l'ubicazione dei sostegni e la protezione a terra dei cavi rispettino le distanze indicate per i parallelismi;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 12042 del 07/11/2013 e prot. n. 12009 del 05/11/2013 rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio delle opere in oggetto, rimanendo in attesa di ricevere da parte della stessa Società Elettrica la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare, la prevista verifica tecnica. Sarà cura dell'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata verificare il rispetto, da parte della ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., di tutte le prescrizioni previste nella dichiarazione d'impegno e rilasciare il relativo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata. Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. in data 27/04/2006 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 dell'11.12.1933. E dal D.Lvo. n. 259 del 01.08.2003.

- Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia, nota prot. 6941 del 17/07/2013: dall'esame della documentazione progettuale, alla luce delle disposizioni impartite con Lettera Circolare prot. n. 7075 del 27.04.2010, si evince l'assenza di interferenze tra gli elettrodotti in progetto ed attività elencate nell'allegato I al DPR 151/2011 soggette ai controlli di prevenzione incendi. Si esprime per quanto di competenza e desumibile dagli elementi forniti parere favorevole, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato graficamente e descritto nella documentazione tecnica di corredo e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza ancorché non espressamente richiamati negli elaborati progettuali. Si comunica che, per quanto riguarda la Cabina di Trasformazione trattandosi di attività compresa al p.to 48 cat. "B" dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 a lavori ultimati ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del medesimo DPR, ai fini dell'esercizio dell'attività, la procedura dovrà completarsi con la presentazione a questo Comando da parte del titolare dell'attività della domanda di SCIA,

corredata di asseverazione attestante la conformità dell'attività e degli impianti alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio ed al progetto approvato da questo Comando e della documentazione prevista dal DM 07.08.2012, necessaria per comprovare la rispondenza delle opere e degli impianti di nuova realizzazione alle vigenti norme di prevenzione incendi e sui prodotti da costruzione.

Si prescrive di implementare i presidi di protezione antincendi previsti per la Cabina Primaria di Trasformazione con un ulteriore estintore carrellato da Kg 50 a polvere per ciascun trasformatore.

Si avverte, inoltre, che le procedure di prevenzione incendi di cui al richiamato D.P.R. 151/2011 devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell'elenco allegato I al succitato DPR 151/2011, e nel contempo si rammentano gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggette a controllo dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti, ivi compresa l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.M. 10.03.98.

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 12866 del 18/10/2012, tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08); rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 42562 del 08/11/2013, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della marina Militare, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione delle opere indicate in argomento; ritiene opportuno, tuttavia sottolineare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale che sarà prescritta dall'Autorità competente in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli per la tutela del volo a bassa quota.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia, prot. n. 5727 del 14/06/2013, vista la documentazione prodotta, viste le valutazioni espresse in via endoprocedimentale dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e dalla Soprintendenza BAP/Bari, rilevato che le opere oggetto d'intervento interferiscono con aree sottoposte alle disposizioni del D.lgs n. 42/2004 ed in particolare con il tratturo "Aquila Foggia", con il tratturello "Foggia-Camporeale", con i torrenti "Vulgano", "Salsola" e "Celone", esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento progettuale, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Tutte le attività di scavo e di movimento terra, con particolare riferimento ai lavori di realizzazione della nuova Cabina Primaria AT/MT "San Severo Sud", del raccordo AT con la stazione RTN di Foggia parzialmente aereo e interrato e dei raccordi MT alla rete di distribuzione esistente, siano eseguite con l'assistenza archeologica continuativa.

- Per quanto attiene la interferenza delle opere in progetto con il Tratturo n. 1 "Aquila - Foggia" e il Tratturello n. 32 "Foggia Camporeale" interessati da più attraversamenti delle linee AT e MT, in considerazione del fatto che il tratturo ed il tratturello citati si presentano asfaltati e coincidenti rispettivamente con la SS16 e la Strada Vicinale per Arpi per poi divenire SP23, si prescrive che venga ripristinato lo stato dei luoghi precedenti lo scavo del cavidotto.

- Si ritiene doveroso rappresentare che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, ha espresso quanto segue: « si evidenzia ... che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica ... »; si fa presente che qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D. Lgs. 42/04, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

- Si rappresenta inoltre, che l'attività di assistenza archeologica e di elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. Lo Scrivente si

riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività.

- Per quanto concerne la Cabina Primaria la Soprintendenza BAP di Bari ha evidenziato che: « l'area di sedime dell'impianto non interferisce direttamente con aree vincolate di competenza della Soprintendenza BAP, tenuto conto della notevole estensione della Centrale Primaria, sarebbe necessario ridurre per quanto possibile le dimensioni e prevedere la piantumazione di essenze tipiche dei luoghi al fine di mitigarne l'impatto visivo ».

- DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE - Divisione IV - Ufficio territoriale UNMIG di Napoli - Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell'Italia Meridionale e relativi Impianti in mare, nota prot. 1429 del 04/04/2013: segnala che dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Con nota acquisita al prot. 8559 del 04/11/2013 la società proponente depositava dichiarazione di non interferenza con attività minerarie ai sensi dell'articolo 120 del regio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 5171 del 15/04/2013, esprime parere di conformità degli interventi con le previsioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico approvato, con le condizioni di seguito elencate:

- in relazione ai sostegni S3.1, S4.1 ed S9.1, oltre che con particolare attenzione sul palo in uscita dalla cabina "Stella", sia garantita la stabilità delle opere tenendo in debito conto gli effetti delle azioni idrodinamiche;

- il palo SAT.13 sia spostato rispetto all'attuale posizione di almeno 15 m in direzione sud lungo il tracciato della linea in progetto;

- la posa in opera della linea MT "San Giusta" in area classificata ad Alta Pericolosità idraulica (AP) assicuri che il transito della piena bicentenaria non provochi escavazioni in grado di raggiungere e recare danno al cavidotto (le valutazioni devono essere effettuate considerando un'area sufficientemente rappresentativa); in particolare, la tecnica TOC prevista per l'attraversamento del Torrente Salsola sia eseguita per un tratto di ampiezza e profondità opportuni; inoltre, la stessa tecnica dovrà essere comunque applicata, con i criteri appena citati, anche per l'attraversamento del Canale Torretta e del Canale Cappelli (rispettivamente posti in destra ed in sinistra idraulica del torrente Salsola);

- tutte le attività siano svolte senza ostacolare il regolare deflusso delle acque e senza alterare il regime delle eventuali falde idriche superficiali.

- Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territoriale - SIT e Beni Culturali, nota prot. 74294 del 10/10/2013 in cui "Con riferimento alla richiesta di verifica di conformità al PPTR adottato relativa alla pratica in oggetto, si attesta che l'intervento proposto non contrasta con le prescrizioni più restrittive introdotte dalle NTA del PPTR adottato, si conferma pertanto il parere già espresso nella nota trasmessa con prot. 83601 del 23/11/2012", in cui, prende atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 20/11/2012;

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, con nota prot. 37614 del 12/07/2013 rilascia valutazione tecnica positiva con le seguenti prescrizioni:

- Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti.

- Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al

fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi all'impianto, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno.

- Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate le misure dei campi elettromagnetici post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto elettromagnetico relativamente ai corpi recettori più prossimi all'impianto, nonché il rispetto dei limiti di legge.

- Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione dell'impianto dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87 /101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).

- Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

- Comune di Foggia, nota prot. 67637 del 12/07/2012, rilascia alla società proponente Certificato di Ricognizione Ambientale afferente i terreni in agro di Foggia e Lucera per la realizzazione di una Cabina Primaria AT/MT denominata "San Severo Sud" e relativi raccordi MT ed AT a linee esistenti in cavo interrato-aereo, in località Vulgano, attestante la regolamentazione urbanistica vigente.

Rilevato altresì che:

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dall'avvio di procedimento, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 159/10311 del 20/12/2013 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

a) realizzazione di una stazione primaria a 150/20 kV denominata "CP San Severo Sud" nel comune di Foggia in località Vulgano;

b) raccordo AT definitivo costituito da una linea elettrica parzialmente aerea in semplice terna in conduttori nudi a 150 kV per una lunghezza di circa 5.4 Km e parzialmente interrata nel tratto finale per una lunghezza di circa 1.3 Km.

c) raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente costituiti da n.9 linee in cavo parzialmente interrato e parzialmente aereo a 20 kV.

- La Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo con n. 159/687 del 28/01/2014, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, l'Ufficio ha acquisito:

- Dichiarazione resa dal rappresentante legale in cui si dichiara la ricadenza nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 2 del DPR 252 del 03/06/1998 e quindi l'esclusione dalla presentazione dell'autocertificazione antimafia.
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 9 del 3 febbraio 2014 a firma di Rocco Labellarte agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Considerato altresì i chiarimenti forniti con la nota prot. 5269 del 04/06/2013 dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, Via e Vas, con cui si dà evidenza che: " in assenza di esplicita formulazione di parere per il tramite di provvedimento espresso da parte dello Scrivente, qualsiasi modifica progettuale intervenuta successivamente alla formulazione di giudizio di compatibilità ambientale non riconducibile a modifiche progettuali apportate al fine ottemperare alle prescrizioni della Scrivente Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, è da ritenersi non conformi alle attuali disposizioni normative e regolamentari in materia di ambiente. " attesa la determinazione n. 185 del 04/07/2013, non riporta espressamente le prescrizioni di cui alla nota prot. N. 83601 del Servizio Assetto del Territorio della Provincia di Foggia, esplicitata innanzi, si ritiene, di dover subordinare la validità della D.D. di rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione delle opere di cui trattasi, all'acquisizione di esplicita formulazione di parere per il tramite di provvedimento espresso da parte del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, Via e Vas di conformità del progetto definitivo alle disposizioni normative e regolamentari in materia di valutazione di impatto ambientale.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 16, co 1 e 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, co.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 00198 - Roma - iscritta al Reg Imprese sotto il n. 130214/1999, R.E.A. 922436, C.F. P.I. 05779711000- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2011 per la costruzione ed esercizio di:

- una stazione primaria a 150/20 kV denominata "CP San Severo Sud" nel comune di Foggia in località Vulgano;
- raccordo AT definitivo costituito da una linea elettrica parzialmente aerea in semplice terna in conduttori nudi a 150 kV per una lunghezza di circa 5.4 Km e parzialmente interrata nel tratto finale per una lunghezza di circa 1.3 Km.
- raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente costituiti da n.9 linee in cavo parzialmente interrato e parzialmente aereo a 20 kV.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 28/2011, cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società proponente nella fase di realizzazione delle opere di rete in oggetto e nella fase di esercizio delle medesime opere dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità le opere di rete in oggetto autorizzate con la presente determinazione, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a) e b) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Inoltre la Società proponente dovrà presentare il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, in applicazione all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, che soddisfi i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell'Allegato 4 dello stesso D.M. ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06, nella fattispecie in cui il terreno, accertato non contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., venga riutilizzato negli stessi siti di escavazione.

Tale Piano di Utilizzo, essendo parte integrante del progetto definitivo che dovrà essere autorizzato, dovrà essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuto, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in triplice copia, come la restante documentazione del progetto definitivo.

L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera.

L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità di quanto prescritto dall'art. 16 L.R. 9-10-2008 n. 25, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a depositare il progetto definitivo riportante i timbri e la vidimazione dell'Ufficio Energia e Reti energetiche sul portale telematico della Regione Puglia denominato "Sistema Puglia" entro i 30 gg successivi alla data di notifica della presente Determinazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione delle opere in oggetto;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 e s.m.i.;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori;

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 (diciotto) fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
